

**Tribunale di Verona – Sez. II – Decreto 8.11.2011
(Pres. PLATANIA – Rel. D’AMICO)**

IL TRIBUNALE di VERONA

- Il sezione civile -

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- 1) dott. Fernando Platania Presidente
- 2) dott. Ernesto D’Amico Giudice del.
- 3) dott. Francesco Fontana Giudice

nel procedimento n. 25/2010 RG, pendente ex artt. 160 e ss. l.f. su istanza di DV srl in liquidazione, ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 6.8.2010 la società “DV srl”, in liquidazione, chiedeva al Tribunale di Verona ex art. 160 L.F. di essere ammessa al beneficio della procedura di Concordato Preventivo, secondo la seguente proposta, avente natura liquidatoria:

- 1) integrale cessione ai creditori di tutti i beni;
- 2) soddisfacimento delle passività mediante pagamento integrale dei debiti assistiti da privilegio o da altre cause legittime di prelazione, nonché delle spese di procedura e di assistenza tecnica e legale, con il pagamento dei debiti in chirografo nella misura che sarebbe stata in concreto possibile, probabilmente pari al 20,50-21%;
- 3) riunione della procedura con quelle iniziate dalle altre due società, P srl e D srl, ambedue facenti parte del cd. Gruppo DV, con la contestuale rinuncia ai crediti “intercompany”, vantati nei confronti delle suddette società.

La liquidazione delle attività del gruppo, stimate in ricorso in € 3.396.032, avrebbe consentito il pagamento integrale dei creditori privilegiati (quantificati in ricorso introduttivo in € 1.350.036) e delle spese di procedura, con il riconoscimento al ceto dei creditori chirografari, titolare di ragioni di credito quantificate in complessivi € 8.753.643, della percentuale di soddisfazione che sarebbe risultata possibile (come sopra ipotizzata nel 21%).

Con i tre distinti ricorsi, quindi, le società DV srl, P srl e D srl, attesa la loro evidente interdipendenza strutturale ed economica per esser tutte riconducibili allo stesso nucleo familiare, proponevano una procedura concordataria unitaria dove, previo azzeramento dei reciproci rapporti di dare-avere, con la creazione di un "macroattivo" del gruppo, si potesse garantire, per ogni singola società, la soddisfazione integrale delle spese di giustizia e di assistenza nonché dei creditori privilegiati, con il pagamento del 21% dei chirografari.

A seguito dei chiarimenti richiesti dal G.D., le suddette società formulavano in data 20.10.10 una successiva proposta, in base alla quale, abbandonandosi la creazione del suddetto "macroattivo" e operandosi compensazioni parziali tra i crediti-debiti "infragruppo", si poteva comunque garantire, per ogni singola società, la soddisfazione integrale delle spese di giustizia e di assistenza nonché dei creditori privilegiati, con il pagamento del 18,7% dei chirografari.

Infine, a seguito degli ulteriori chiarimenti richiesti dal G.D., le

suddette società formulavano in data 5.11.10 una proposta conclusiva, in base alla quale, pur riproponendosi in via alternativa le due ipotesi concordatarie sopra illustrate, si abbandonavano le compensazioni tra i crediti e debiti “infragruppo” e, mantenendosi ogni massa attiva e passiva di ciascuna società separata, si prospettava, per ogni singola società, la soddisfazione integrale delle spese di giustizia e di assistenza nonché dei creditori privilegiati, con il pagamento del 19,8%, del 13,4% e del 4,5,% rispettivamente dei chirografari della Distribuzioni Grafiche Venete srl, della Plurigraph srl e della DGVision srl.

Il Tribunale, rilevato lo stato di crisi, la completezza e la regolarità della documentazione allegata ex art. 161 L.F. al ricorso (approvato e sottoscritto ex art. 152 L.F.), rilevato che non erano previste classi di creditori, con decreto 16.11.10 dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, rilevando che in ambito concorsuale il principio della distinta soggettività e formale indipendenza giuridica delle società costituenti un “gruppo”, a prescindere dal collegamento o controllo sussistente tra le medesime, portava a ritenere che ciascuna società conservasse distinta la propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti (v., p. es., Cass Civ., sentenze 8656/1992, 8012/1992 e 4550/1992). Anche dopo la novella intervenuta sulla legge fallimentare, non erano state previste disposizioni specifiche, concernenti l'insolvenza del cd. “gruppo” e non si ravvisavano comunque disposizioni utili per gestire

unitariamente l'insolvenza o la crisi di più soggetti facenti parte di un gruppo, tutti proponenti domande di ammissione al concordato preventivo. Del resto, le soluzioni adottate presso alcuni Tribunali (v. Trib. Ivrea, 21.2.1995 – Fall. 1995, 969; Trib. Perugia, 3.3.1995 – Foro It. 1995, I, 1952; Trib. Terni, 19.5.1997 – Fall. 1998, 290) non sembravano andare al di là di meri espedienti procedurali, improntati più che altro a fini pratici di economia processuale (riunione dei procedimenti relativi alle singole società, con la previsione però di distinte adunanze, masse, votazioni): in base a quanto sopra premesso, delle tre proposte alternative come sopra avanzate il Tribunale riteneva ammissibile quella relativa alla “previsione di masse attive separate, senza rinunce di sorta dei crediti infragruppo, ed una gestione del tutto autonoma di ciascun concordato”, con “l'integrale pagamento delle spese in prededuzione e dei crediti assistiti da privilegio ed un'aspettativa di soddisfo” del 19,8%, del 13,4% e del 4,5,% rispettivamente dei chirografari della Distribuzioni Grafiche Venete srl, della Plurigraph srl e della DGVision srl.

Nella relazione depositata il 25.2.2011 ex art. 172 l.f., il commissario procedeva ad un'attenta e condivisibile verifica dell'attivo e del passivo concordatario e, quindi, quantificava l'attivo in € 2.187.203 e il passivo (quale fabbisogno concordatario) in € 9.283.552,19 (di cui 1.631.518,30 per il privilegio, le spese e la prededuzione), confermando la fattibilità del concordato con una percentuale di soddisfazione del chirografo limitata però al 7,26%, secondo criteri di ragionevolezza (il commissario operava inoltre una ricostruzione dei

dati relativa all'ipotesi di mancata omologa di uno dei concordati delle società "collegate", in esito alla quale la percentuale di soddisfo dei chirografari sarebbe stata pari al 3,76%).

All'adunanza dei creditori del 2.3.2011, il G.D., rilevava che, in presenza di significative interferenze di interessi atipici dei votanti, si doveva ricorrere al rimedio della sterilizzazione del loro voto. In particolare, riteneva che a tale tecnica si poteva e doveva far ricorso in base alle seguenti considerazioni:

1. si potevano applicare per analogia gli artt. 2373 CC e 37 bis L.F. (il ricorso a tale analogia era pienamente giustificabile nel nuovo concordato, ove erano stati soppressi gli strumenti di eterotutela dei creditori con il ridimensionamento dei poteri del Tribunale);
2. la fase della votazione nel nuovo concordato era centrale espressione di autonomia privata, dovendo quindi rispettare i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 CC;
3. anche se non applicabili analogicamente quali norme penali, gli artt. 233 e 236 Il co. L.F. fornivano importanti indicazioni legislative a livello di sistema.

Così non ammesse al voto le società del cd. Gruppo ove creditrici della società ricorrente, venivano ammessi al voto gli ulteriori creditori per € 7.659.561,98, venivano espressi voti favorevoli per € 6.344.461,80 e contrari per € 82.683,45 (la percentuale dei voti favorevoli era pari all' 82,83%).

In assenza di opposizioni, avutasi la regolare notifica e pubblicazione del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 180 l.f., alla relativa

udienza dell'8.7.2011 (rinviata al 7.10.2011 per acquisire la prova della notifica ad un creditore dissenziente) il commissario si riportava al parere espresso ex art. 180 cit. (vi era una modifica della percentuale, prevista al 5,50%).

Ciò premesso, per quanto concerne la regolarità della procedura, occorre rilevare, anche in base al decreto 16.11.2010, come vi siano i presupposti per l'ammissione al concordato (qualità di imprenditore fallibile, stato di crisi, modalità di pagamento dei creditori, completezza della documentazione), come siano state osservate le regole dettate per lo svolgimento della procedura, come non vi siano circostanze rilevanti ex art. 173, come siano state raggiunte nelle votazioni le maggioranze di legge, in assenza di opposizioni.

Per quanto concerne la fattibilità del concordato, ferma restando l'assenza di opposizioni, tale requisito sussiste: il commissario ha infatti condivisibilmente e verosimilmente attestato il pagamento integrale dei privilegiati, della prededuzione e delle spese, nonché il pagamento, pur modesto, del chirografo (in ogni caso, è stata garantita ai creditori la libertà di autodeterminarsi rispetto alla proposta e ciò è avvenuto nel caso di specie, essendo stati pienamente rispettati i requisiti di legittimità formale e sostanziale della procedura).

P.Q.M.

- 1) omologa il concordato preventivo come sopra proposto da DV. srl in liquidazione;
- 2) nomina come liquidatore giudiziario il dott. AV, che procederà alla

vendita dei beni sotto la vigilanza del commissario giudiziale e in base alle direttive del giudice delegato;

3) nomina il comitato dei creditori, chiamando a farne parte i seguenti soggetti: Unicredit spa; X spa; VL srl;

4) dispone che il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, depositi in cancelleria l'elenco dei creditori, con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

5) dispone che per le transazioni e ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, nello stesso tempo informando il giudice delegato;

6) dispone che il liquidatore richiederà l'autorizzazione del giudice delegato per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici o coadiutori;

7) dispone che il liquidatore depositi in cancelleria il piano di riparto, dandone informazione al commissario e ai creditori risultanti dall'elenco di cui al precedente n. 4);

8) dispone che i pagamenti dei creditori saranno effettuati dal liquidatore, sentito il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone informazione al giudice delegato;

9) dispone che al termine dell'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione con le formalità previste dall'articolo 116 l.f. e richiederà quindi al giudice delegato gli opportuni provvedimenti per l'archiviazione degli atti;

10) riserva al giudice delegato ogni ulteriore ed eventuale

provvedimento necessario.

Si pubblichi ex art. 17 l.f. e si comunichi alla debitrice e al commissario giudiziale, che, a sua volta, ne darà notizia ai creditori.

Verona, 8 novembre 2011.

Il Presidente.